



**SENT. NR. 116/2026/M**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Marco CATALANO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 46611 del registro di Segreteria.

TRA

OMISSIS, (OMISSIS) nato a OMISSIS il OMISSIS e residente a OMISSIS, elettivamente domiciliato in 00144 - Roma, al Viale dei Primati Sportivi n. 19, presso lo studio dell'avv. Michela SCAFETTA (SCFMHL79E55A485U), del Foro di Roma che, in virtù di mandato rilasciato in calce al ricorso, lo rappresenta e difende. Il procuratore, ai fini della ricezione delle comunicazioni e delle notificazioni nel corso del procedimento, indica il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: scafetta@pec.it

RICORRENTE

CONTRO

I.N.P.S. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in persona del l.r.p.t. (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall' Avv. Mariateresa Nasso (C.F.:

**SENT. NR. 116/2026/M**

NSSMIR71A46L063A), PEC avv.mariateresa.nasso@postacert.inps.gov.it

FAX 051216402 elettivamente domiciliato in Bologna Via Milazzo n.

4/2 presso la sede INPS, giusta procura generale alle liti del 22 marzo

2024 a rogito notaio Fantini in Roma Repertorio n. 37875 Raccolta

n.7313;

MINISTERO DELLA DIFESA - Direzione Generale della Previdenza

Militare e della Leva - in persona del rappresentante p.t., non costituito

RESISTENTI

**CONCLUSIONI**

Per OMISSIS:

- annullare il Decreto OMISSIS del OMISSIS Posizione n. OMISSIS emesso

dal Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza e della Leva,

notificato in data 25.09.2023, attestante il diniego del riconoscimento della

dipendenza da causa di servizio per la infermità accertata “ASMA

BRONCHIALE ALLERGICO DI GRADO SEVERO IN SOGGETTO

POLIALLERGICO (PATCH TEST POSITIVO PER RESINA

EPOSSIDICA) ED ATOPICO (TEST METACOLINA POSITIVO)”

- conseguentemente, riconoscere il diritto del Sc 2<sup>^</sup> Cl. OMISSIS a percepire,

nel momento della cessazione dal servizio, la pensione privilegiata ordinaria ai

sensi e per gli effetti degli artt. 64 e ss. del DPR n. 1092/1973 per la seguente

patologia “ASMA BRONCHIALE ALLERGICO DI GRADO SEVERO IN

SOGGETTO POLIALLERGICO (PATCH TEST POSITIVO PER RESINA

EPOSSIDICA) ED ATOPICO (TEST METACOLINA POSITIVO)

dipendente da causa di servizio ed ascrivibile alla Tabella A categoria 8, del

DPR 30 dicembre 1981, n. 834 e per l’effetto annullare l’atto di reiezione della

**SENT. NR. 116/2026/M**

*domanda di pensione privilegiata ordinaria n. OMISSIS presentata in data 10.03.2022 comunicata al ricorrente dalla Direzione Provinciale OMISSIS.*

*Il tutto con condanna alle spese di lite.*

Per I.N.P.S. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in persona del l.r.p.t.:

*1) In via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione dell'INPS in ordine agli atti emessi dal Ministero della Difesa.*

*2) In ogni caso, accertare e dichiarare l'infondatezza nel merito del proposto ricorso e, per l'effetto, rigettarlo integralmente con la conseguente formula e statuizione di legge.*

*Con vittorie di spese e compensi di lite.*

**FATTO**

Con ricorso ritualmente notificato OMISSIS ex Sottocapo di 2° Classe della Marina militare, in congedo dal 2021, conveniva in giudizio l'I.N.P.S. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in persona del l.r.p.t. e il Ministero della Difesa davanti alla Corte dei conti Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna avverso il provvedimento INPS di rigetto dell'istanza di pensione privilegiata n. OMISSIS, il Parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio n. OMISSIS, nonché avverso il Decreto OMISSIS del OMISSIS Posizione n. OMISSIS emesso dal Ministero della Difesa Direzione Generale della Previdenza e della Leva, con il quale la patologia "Asma bronchiale allergico di grado severo in soggetto poliallergico", non è stata ritenuta dipendente da causa di servizio e, di conseguenza, non ascrivibile ad alcuna categoria tabellare.

**SENT. NR. 116/2026/M**

L'INPS eccepiva il difetto di legittimazione passiva, la mancanza di interesse e l'infondatezza della domanda.

Il Ministero della Difesa non si costituiva.

Alla udienza del 9 giugno 2026, con l'assistenza della dott.ssa Monaco Antonietta, dopo la discussione degli avvocati D'Agostino Carmela, per il ricorrente, presente su delega scritta agli atti dell'avv. Scafetta e Nasso Mariateresa dell'INPS, la causa veniva decisa con lettura del dispositivo.

**DIRITTO**

**§ 1. QUESTIONI PRELIMINARI**

**1.1 Contumacia**

Va dichiarata la contumacia del Ministero della difesa, regolarmente evocato in giudizio come da notifica del 15/07/2025 alle ore 16:07:39 a mezzo PEC all'avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna.

**1.2 INAMMISSIBILITA'**

L'INPS ha eccepito l'inammissibilità del ricorso.

Sul punto valgono le seguenti considerazioni.

Da tempo immemorabile la dottrina si è interrogata sulla sussistenza dell'interesse che, ai sensi dell'art. 100 del codice di rito, legittimi una azione di mero accertamento, o di accertamento negativo.

Orbene la risposta della dottrina e della giurisprudenza è che, quante volte vi sia una res dubbia in ordine alla spettanza di un bene della vita, tante volte sarà possibile agire in mero accertamento.

Innanzitutto, occorre chiarire che le azioni di accertamento non sono proponibili nel caso in cui sono volte soltanto all'accertamento od alla

**SENT. NR. 116/2026/M**

contestazione di un fatto, ma sono, viceversa, proponibili quando mirano all'accertamento della sussistenza di un diritto o di un'altra posizione soggettiva, nonché quando mirano all'accertamento di uno status, inteso come sintesi di un insieme normativo applicabile ad una determinata persona, dal cui riconoscimento derivi, sulla base di una norma di diritto, l'attribuzione al soggetto di determinati diritti (C. 4516/2003; T. Bari 6.4.2016).

Più in particolare, è stato rilevato che l'interesse ad agire in un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attuale verificarsi della lesione d'un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza d'un rapporto giuridico e sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, costituendo la rimozione della detta incidenza un risultato utile e giuridicamente rilevante e non conseguibile senza l'intervento del giudice (C. 7096/2012; C. 8464/2011; C. 13556/2008; C. 4496/2008; C. 10661/2004; C. 9172/2003; C. 16022/2002; C. 7264/1994; T. Roma 23.1.2020; T. Roma 24.1.2019).

L'interesse ad agire con azione di mero accertamento sussiste ogni qualvolta ricorra una pregiudizievole situazione d'incertezza relativa a diritti o rapporti giuridici, la quale, anche con riguardo ai rapporti di lavoro subordinato, non sia eliminabile senza l'intervento del giudice, sicché è ammissibile la domanda del datore di lavoro diretta all'accertamento della legittimità del licenziamento, ancorché questo risulti essere già stato impugnato dal lavoratore con l'instaurazione di un precedente giudizio, salva in ogni caso l'applicabilità della disciplina della continenza delle cause ex art. 39 cod. proc. civ.; né è

**SENT. NR. 116/2026/M**

configurabile un abuso dello strumento processuale da parte del datore di lavoro, in considerazione della sussistenza di un interesse ad agire degno di tutela. (Cass. Sez. L, Sentenza n. 7096 del 09/05/201).

Orbene, alla luce delle precedenti coordinate ermeneutiche, anche in relazione al *petitum* sostanziale, sussiste l'interesse ad agire e la giurisdizione della Corte dei conti.

Parte ricorrente, infatti, ha chiesto il seguente bene della vita  
DICHIAZIONE DEL PROPRIO STATUS INVALIDANTE COME  
DERIVANTE DA CAUSA DI SERVIZIO

Egli, in sostanza, ha chiesto un accertamento (dipendenza della malattia da causa di servizio) non in vista di un bene attuale, attinente alla sua attività lavorativa, ma in relazione ad un bene certo nell'an (la pensione), incerto nel quando, ma, soprattutto, incerto nel quantum.

Se la malattia di cui soffre dipende dal servizio prestato allora il quanto sarà maggiore rispetto a quello che gli spetterebbe in via ordinaria.

È stata pertanto non la situazione attuale, quanto piuttosto la situazione attesa, a radicare la giurisdizione della Corte.

Infatti, si avrà giurisdizione del giudice amministrativo se il fatto generatore del diritto (dipendenza della malattia da servizio) incide sulla sua situazione attuale; giurisdizione della Corte dei conti se si chiede una pensione commisurata alla malattia che deriva da causa di servizio.

Risulta, poi, una domanda amministrativa sulla quale la amministrazione si è pronunciata con un rigetto (all. 4 di parte ricorrente).

1.3. LEGITTIMAZIONE INPS

**SENT. NR. 116/2026/M**

Sempre in via preliminare va affermata la legittimazione passiva dell'INPS, contestata dall'Istituto nella memoria di costituzione. Invero questo Giudice ritiene che sussista un interesse del ricorrente a rendere opponibile all'Istituto previdenziale, competente a liquidare l'eventuale futuro trattamento pensionistico maggiorato, la sentenza che accerti la dipendenza da causa di servizio dell'infermità sofferta, considerati gli evidenti riflessi che ciò avrebbe sul riconoscimento del diritto al trattamento privilegiato (in tal senso, ex pluribus, cfr. Sez. giur. Sardegna, sentenza n. 40 del 23.3.2017).

**1.4 AUSILIARE**

In via istruttoria l'INPS (nella memoria di costituzione) richiede che il consulente tecnico d'ufficio venga individuato nel Collegio Medico Legale di cui all'art. 189 del D. Lgs. n. 66/2010 presso la sezione centrale della Corte dei Conti, ovvero di quello istituito presso il Ministero della Difesa.

Si premette che l'Istituto non ha effettuato alcuna contestazione specifica circa il CTU nominato all'udienza del giorno 27 gennaio 2026, e non sono state avanzate rimostranze circa l'operato dello stesso, sul punto appaiono doverose alcune precisazioni.

A conforto del proprio assunto l'ente richiama la sentenza 197 del 2007 della II Sezione di appello; sul punto il giudice sommessamente osserva che la sentenza delle SSRR nr. 10 del 2007, sicuramente conosciuta dall'INPS così statui:

*Per tutto quanto innanzi argomentato, al quesito posto con l'ordinanza di deferimento de qua va data soluzione nel senso di affermare che il giudice*

**SENT. NR. 116/2026/M**

*contabile, nei giudizi pensionistici, ha la facoltà, ai sensi degli artt. 15, primo comma, e 26 del regio decreto 13 agosto 1933 n. 1038; 73 del regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214, e 2, comma 4, del decreto-legge 15 novembre 1993 n. 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994 n. 19, di disporre consulenze tecniche d'ufficio secondo le norme del codice di procedura civile, affidandole a professionisti privati.*

L'INPS argomenta ancora sulla base di disposizioni previste per il processo pensionistico, e con motivi di contenimento della spesa pubblica.

Orbene, ritiene il giudice che il mutato quadro ordinamentale, con l'entrata in vigore del c.g.c., induca a diverse conclusioni.

La normativa antecedente il c.g.c. prevedeva l'ausilio di soggetti pubblici sia per il giudizio innanzi alla Corte dei conti che innanzi al TAR.

Successivamente agli abrogati artt. 11 - 13 della L. n. 416 del 1926; art. 2 della L. n. 913 del 1980 la legge nr. 658 del 1984 ha previsto che:

*Nei giudizi di cui alle lettere c) e d), limitatamente alla materia pensionistica, la sezione giurisdizionale o il vice procuratore generale presso di essa possono richiedere agli ospedali militari o civili, aventi sede nella regione, i pareri medico-legali o l'esecuzione di visite dirette ai fini dei necessari accertamenti in ordine alle infermità denunciate dai ricorrenti.*

E la Legge 20/12/1961, n. 1345 (Istituzione di una quarta e una quinta Sezione speciale per i giudizi su ricorsi in materia di pensioni di guerra ed altre disposizioni relative alla Corte dei conti) ha disposto:

*2. Sezione speciale del collegio medico-legale.*

**SENT. NR. 116/2026/M**

*Il parere previsto dall'art. 12 della legge 11 marzo 1926, n. 416 , può essere reso, su richiesta delle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti o del procuratore generale presso la Corte stessa - sempre che la emissione del parere medesimo non comporti accertamenti sanitari di particolare complessità - da una Sezione speciale del collegio medico-legale distaccata in permanenza presso la Corte dei conti e composta di un maggiore generale medico dell'esercito, che la presiede, e di cinque ufficiali superiori medici, di cui tre dell'esercito, uno della marina ed uno dell'aeronautica, nonché di un maggiore medico dell'esercito con funzioni di segretario. I componenti la predetta sezione sono nominati con decreto del Ministro per la difesa tra i membri del collegio medico-legale, la cui composizione, disciplinata dall'art. 11 della legge 11 marzo 1926, n. 416, come modificato dalla legge 25 agosto 1940, n. 1394, viene integrata mediante l'aggiunta di un corrispondente numero di membri.*

Infine, vi è l'art. 189 del d.lgs. 66 del 2010 sull'ordinamento militare:

*“1. Il Collegio medico-legale esprime pareri medico-legali ed esegue le visite dirette ordinate o richieste dal Ministero della difesa, dalle sezioni giurisdizionali e di controllo della Corte dei conti, dagli organi della giustizia amministrativa e dalle amministrazioni statali, anche in occasione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.*

*2. Il Collegio medico-legale è articolato in sezioni, fino a un massimo di cinque, di cui non più di due distaccate presso la Corte dei conti, secondo la struttura ordinativa organica definita dallo Stato maggiore della difesa.*

*3. Del Collegio medico-legale fanno parte ufficiali medici della Sanità militare con particolare qualificazione professionale nelle branche mediche di interesse del Collegio e possono esservi assegnati ufficiali medici o funzionari medici*

**SENT. NR. 116/2026/M**

*delle Forze di polizia a ordinamento militare o civile con corrispondente qualificazione.*

**4.** *COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 GENNAIO 2014, N. 7.*

**5.** *COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 GENNAIO 2014, N. 7.*

**6.** *COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 GENNAIO 2014, N. 7.*

**7.** *In presenza di vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali medici in servizio permanente effettivo delle Forze armate, i membri del Collegio possono essere scelti, fino a un quarto dell'organico, fra docenti universitari o specializzati, preferibilmente competenti in medicina legale, mediante convenzione annuale, approvata con decreto del Ministro della difesa, dalla quale devono risultare le modalità delle prestazioni e il relativo compenso, la cui misura massima mensile è determinata con decreto del Ministro della difesa, di cui al comma 9.*

**8.** *I componenti del Collegio medico-legale sono:*

*a) nominati con decreto del Ministro della difesa, garantendo un'adeguata rappresentanza di ufficiali medici in servizio presso tutte le Forze armate, inclusa l'Arma dei carabinieri, e di ufficiali e funzionari medici delle altre Forze di polizia a ordinamento militare e civile;*

*b) designati dai rispettivi vertici della Sanità militare o delle Forze di polizia;*

*c) sostituiti, se occorre, da ufficiali medici della Sanità militare impiegati presso la stessa Forza armata, inclusa l'Arma dei carabinieri, ovvero da ufficiali e funzionari medici della stessa Forza di polizia a ordinamento militare o civile, designati, volta per volta, dai rispettivi vertici della Sanità militare o delle Forze di polizia.))*

**9.** *Il presidente del Collegio medico-legale può richiedere l'intervento, con parere consultivo e senza diritto al voto, di medici estranei al collegio, scelti tra*

**SENT. NR. 116/2026/M**

*specialisti civili, docenti universitari. Ai predetti consulenti è corrisposto un gettone di presenza, la cui misura è fissata con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuna giornata di adunanza del collegio tenuta con il loro intervento.*

**9-bis.** *L'interessato può essere assistito durante tutta l'attività davanti al Collegio medico-legale, senza oneri per l'Amministrazione, da un medico di fiducia che non integra la composizione del citato Collegio.*

**10.** *Per le esigenze di funzionamento del Collegio medico-legale i competenti Ministeri dispongono l'assegnazione di personale adeguato nelle qualifiche e nel numero per l'espletamento delle attività.*

**11.** *Il Collegio medico-legale:*

*a) dipende direttamente dallo Stato maggiore della difesa;*

*b) per le esigenze connesse agli accertamenti sanitari da espletare, può avvalersi del personale medico e delle attività di laboratorio e di diagnostica del Policlinico militare di Roma, ovvero di ogni altra struttura sanitaria militare.*

*b-bis) le spese per i locali, gli arredi e per l'approvvigionamento di quanto necessario al funzionamento delle sezioni distaccate sono a carico della Corte dei conti.", oggetto di intervento della Corte Costituzionale:*

*Corte cost., Ordinanza, 19/07/2012, n. 194*

*Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 189 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Puglia, in composizione monocratica e in qualità di giudice delle pensioni. Ad avviso del giudice rimettente la suddetta disposizione, nel prevedere in particolare al comma 9 solamente che "il*

**SENT. NR. 116/2026/M**

*presidente del Collegio medico-legale può richiedere l'intervento, con parere consultivo e senza diritto di voto, di medici estranei al collegio, scelti tra specialisti civili, docenti universitari (...)", si porrebbe in contrasto con i parametri costituzionali invocati, in quanto, non disponendo che si applichino le norme sulla consulenza tecnica d'ufficio prevista dal codice di procedura civile e non consentendo, quindi, la presenza di consulenti tecnici di parte, non garantirebbe l'effettivo contraddittorio delle parti. Molteplici sono le ragioni che impediscono l'esame della questione nel merito: 1) la motivazione sulla rilevanza è inadeguata perché il remittente non ha argomentato né sulla necessità di dover procedere ad un accertamento tecnico né sull'opportunità di affidarne l'esecuzione al Collegio medico legale presso il Ministero della Difesa, in alternativa al ricorso alla consulenza tecnica d'ufficio; 2) l'individuazione della norma da censurare è erronea, in quanto l'art. 189 impugnato tratta della composizione del collegio, mentre sono altre le norme che consentono al giudice contabile delle pensioni di chiedere i pareri in argomento ai suindicati organi tecnici; 3) manca nell'ordinanza di rimessione ogni cenno di tentativo di ricercare un'interpretazione conforme a Costituzione della normativa da applicare."*

Il quadro è mutato per entrambe le giurisdizioni.

Per quella amministrativa, l'entrata in vigore della legge 205 del 2000 ha consentito la CTU nel relativo processo.

Quanto a quello contabile, in disparte la insindacabilità della scelta dell'ausiliare, confermata dalla già citata sentenza 10 del 2007, il c.g.c. consente il ricorso a soggetti privati.

L'art. 97 c.g.c. prevede che con l'ordinanza con cui dispone la

**SENT. NR. 116/2026/M**

consulenza tecnica d'ufficio, il collegio nomina il consulente con le modalità di cui all'articolo 23, comma 3, o si avvale di strutture e organismi tecnici di amministrazioni pubbliche.

Pertanto, vi è una alternatività tra strutture della amministrazione e soggetti iscritti ad albi, per i quali, tra l'altro.

Fa da contraltare l'art. 3 (Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi) delle disp. Att. che in analogia con le analoghe disposizioni del c.p.c. prevede che *"Il presidente della sezione vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell'albo in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati complessivamente dall'ufficio nell'ultimo triennio, e garantisce che sia assicurata l'adeguata trasparenza, anche a mezzo di strumenti informatici, del conferimento dei medesimi"*, con obbligo di comunicare gli incarichi stessi al Presidente del Tribunale per l'aggiornamento dell'albo dei consulenti.

Quanto all'accollo delle spese occorre effettuale una distinzione.

Innanzitutto, se la CTU è negativa, il costo è a carico di chi la chiede. Se favorevole, sarà l'amministrazione soccombente e non l'INPS a sostenerne i costi.

Ove mai il costo fosse attribuito all'INPS, si tratta di una evenienza connessa all'omissione da parte dell'Istituto di chiamata in causa del legittimato passivo sostanziale.

Secondo la prospettazione INPS *In tale prospettiva, il ricorso a un organo appositamente istituito dal legislatore a supporto del giudice contabile per la*

**SENT. NR. 116/2026/M**

*risoluzione delle controversie in materia di pensionamento pubblico comporta evidenti vantaggi, poiché consente di beneficiare dell'elevata qualificazione tecnico-professionale dei componenti del collegio medico legale nelle materie oggetto di giudizio e, al contempo, assicura un significativo risparmio per l'erario rispetto alla nomina di un consulente privato. Tali aspetti non sono di scarsa rilevanza, poiché l'INPS, come tutte le amministrazioni pubbliche, è tenuto a conformarsi ai principi di efficienza ed economicità sanciti dall'art. 1 della L. n. 241 del 1990, principi con i quali la nomina di un consulente pubblico risulta maggiormente coerente e compatibile.*

Spiace che proprio l'INPS, che eroga prestazioni previdenziali e assistenziali, e che con terzietà ed imparzialità debba provvedere alla tutela della salute e della inabilità contemplate dall'art. 38 Cost. adduca a motivo ostativo della scelta di un consulente privato motivi di bilancio.

Proprio l'ente previdenziale, quale erogatore di forme pensionistiche e previdenziali ed assistenziali ex art. 38 Cost., ben dovrebbe conoscere la incompressibilità di alcuni diritti fondamentali.

*I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.*

A ciò si aggiunge la circostanza, non meno importante, della visita del periziando, che dovrà avvenire (se accade) presso la sede di Roma del Collegio, con spese a carico del ricorrente; o, al contrario, la consulenza verrà espletata senza la visita del paziente, con buona pace della completezza di giudizio.

**§ 2. MERITO**

Nel merito la domanda è fondata attese le risultanze dell'ausiliare del giudice il quale, presa visione della documentazione disponibile sopraelencata ed ascoltato e visitato il sig. OMISSIS, ha affermato che sussiste il nesso causale tra il servizio e l'infermità asma bronchiale allergico di grado severo in soggetto poliallergico (patch test positivo per resina epossidica) ed atopico (test metacolina positivo), posto il soddisfacimento dei criteri medicolegali maggiormente accreditati dalla dottrina; in particolare:

- idoneità traumatica - il potenziale agente lesivo individuato mediante opportune e documentate analisi risulta idoneo a determinare il quadro ad oggi documentato (Le resine epossidiche sono polimeri termoindurenti utilizzati in vari settori (edilizia, industria, odontoiatria, elettronica, nautica, arte e modellismo) grazie alle loro proprietà superiori. Si tratta di agenti costituiti da un componente A (resina base) e un componente B (indurente), che, miscelati, solidificano formando uno strato lucido e resistente. Sono utilizzate per adesivi, vernici, attrezzature mediche e isolanti elettrici e offrono tempi di reazione più brevi rispetto ad altre resine come i poliesteri. Le fonti istituzionali (INAIL, EU-OSHA) confermano che le resine epossidiche rientrano tra gli agenti chimici potenzialmente nocivi nei luoghi di lavoro e sono associate a vari tipi di manifestazioni patologiche (in particolare, dermatiti e asma allergica).

- cronologico - il periodo di esposizione (oltre dieci anni) all'agente lesivo risulta certamente sufficiente a determinare la

comparsa del quadro clinico documentato;

- topografico - le sedi corporee interessate (cute e apparato respiratorio) risultano tipiche della patologia in questione;

- continuità fenomenica - l'intervallo libero tra l'inizio dell'attività lavorativa con esposizione (2009) e la prima manifestazione dei sintomi (2021) risulta compatibile con la patologia in questione;

- esclusione di altre cause - non è possibile allo stato identificare dalla documentazione disponibile altro che una mera predisposizione individuale a sviluppare reazioni allergiche che non rappresenta di certo una causa da sola sufficiente a determinare l'attuale quadro patologico.

- A ciò si aggiunge che i CTP non hanno sollevato obiezioni.

### § 3. SPESE

In merito alle spese processuali, a cagione del rinvio dinamico dell'art. 31, comma 5, c.g.c. al codice di procedura civile, trova applicazione l'art. 92 del codice di rito nella formulazione risultante dalla modifica avvenuta con l'art. 13 del dl 132 del 2014, convertito in legge 162 del 2014, secondo il cui comma 2:

*Se vi è soccombenza reciproca ovvero nei casi di assoluta novità della questione tratta o mutamento della giurisprudenza, rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.*

Tale normativa deve ritenersi integrata sia con l'introduzione dei commi 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies, 2-septies e 2-octies ad opera del DECRETO LEGISLATIVO 24 settembre 2015, n. 156 (in SO n.55, relativo alla G.U. 07/10/2015, n.233) sia con la sentenza additiva

**SENT. NR. 116/2026/M**

nr. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la quale:

*dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.*

Ciò premesso, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni, anche in virtù del fatto che l'INPS è parte formale, possono essere interamente compensate.

Con il Ministero della Difesa seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi dell'art. 152 bis c.p.c. richiamato dall'art. 158, comma 2, del c.g.c. in favore di OMISSIS in complessivi € 2.659,00 oltre IVA, CPA, contributo unificato e rimborso forfettario, tenuto conto della non vincolatività delle tariffe professionali, sulla base di un giudizio di valore indeterminabile a complessità bassa e con valori minimi.

P. Q. M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da OMISSIS nei confronti di I.N.P.S. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in persona del l.r.p.t. e del Ministero della Difesa - Direzione Generale Della Previdenza Militare e della leva, con ricorso ritualmente notificato così provvede:

**SENT. NR. 116/2026/M**

a) Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il Decreto OMISSIS del OMISSIS Posizione n. OMISSIS emesso dal Ministero della Difesa - Direzione Generale della Previdenza e della Leva, notificato in data 25.09.2023, attestante il diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per la infermità accertata "ASMA BRONCHIALE ALLERGICO DI GRADO SEVERO IN SOGGETTO POLIALLERGICO (PATCH TEST POSITIVO PER RESINA EPOSSIDICA) ED ATOPICO (TEST METACOLINA POSITIVO)".

Conseguentemente, riconosce il diritto del Sc 2<sup>a</sup> Cl. OMISSIS a percepire, nel momento della cessazione dal servizio, la pensione privilegiata ordinaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 64 e ss. del DPR n. 1092/1973 per la seguente patologia "ASMA BRONCHIALE ALLERGICO DI GRADO SEVERO IN SOGGETTO POLIALLERGICO (PATCH TEST POSITIVO PER RESINA EPOSSIDICA) ED ATOPICO (TEST METACOLINA POSITIVO) dipendente da causa di servizio ed ascrivibile alla Tabella A categoria 8, del DPR 30 dicembre 1981, n. 834 e per l'effetto annulla l'atto di reiezione della domanda di pensione privilegiata ordinaria n. 105202200005104 presentata in data 10.03.2022 comunicata al ricorrente dalla Direzione Provinciale OMISSIS.

b) condanna il Ministero della Difesa in persona del Ministro p.t. a pagare, in favore di OMISSIS le spese e competenze del presente giudizio, che liquida in € 2.659,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario;

c) compensa le spese con l'INPS.

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del

**SENT. NR. 116/2026/M**

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto “Codice in materia di protezione di dati personali”, dispone che, a cura della segreteria, venga apposta l’annotazione di omissione delle generalità e degli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti

Così deciso in Bologna, in camera di consiglio, il 9 giugno 2026

IL GIUDICE UNICO

Dott. Marco Catalano

*f.to digitalmente*

Depositata in Segreteria il giorno 17 giugno 2026

Il Direttore della Segreteria

(dott. Laurino Macerola)

*f.to digitalmente*

In esecuzione del Provvedimento ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 nr. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.

Bologna, 17 giugno 2026

Il Direttore di Segreteria

(dott. Laurino Macerola)

*f.to digitalmente*